



SPECIALE TESTO UNICO AMBIENTALE

Febbraio 2008

Il 13/02/2008 entrerà in vigore il D.Lgs. 4/08, che modifica il cosiddetto "testo unico ambientale" (D.Lgs. 152/06). Riportiamo le principali novità introdotte:

Registri di carico e scarico rifiuti

- E' stato reintrodotta l'obbligo di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico rifiuti, da effettuarsi presso le Camere di Commercio territorialmente competenti. I registri attualmente in uso, non vidimati, a partire dal 13 febbraio p.v. non potranno più essere utilizzati, pertanto le imprese dovranno dotarsi di nuovi registri, opportunamente vidimati e numerati, entro tale data.

Dichiarazione MUD

- E' stato reintrodotta l'obbligo della dichiarazione MUD per alcuni produttori di rifiuti non pericolosi. Si tratta in particolare dei produttori di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività industriali, artigianali, di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi di trattamento e potabilizzazione delle acque e fanghi di abbattimento dei fumi, come già avveniva nella precedente normativa (cd. "decreto Ronchi"). Accanto alla reintroduzione di questo obbligo è stata stabilita una nuova esenzione dalla dichiarazione MUD, che riguarda imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi e che non superano i 10 dipendenti. Pertanto, riassumendo, le imprese che producono rifiuti non pericolosi dovranno presentare la dichiarazione MUD solo se hanno più di 10 dipendenti e se i rifiuti derivano da attività industriali, artigianali, di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi di trattamento e potabilizzazione delle acque e fanghi di abbattimento dei fumi.

- E' stata finalmente fatta chiarezza sull'obbligo di MUD per le imprese che trasportano i propri rifiuti non pericolosi. Fino all'anno scorso non era certo se queste imprese, iscritte all'Albo Gestori Ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 212 c. 8 con una procedura grandemente semplificata, dovessero presentare la dichiarazione o meno. Il nuovo decreto correttivo stabilisce invece espressamente che tali imprese non devono presentare la dichiarazione MUD relativa al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi. Ricordiamo che questa esenzione si applica solo ai rifiuti non pericolosi: per i trasporti di rifiuti pericolosi la dichiarazione MUD è sempre obbligatoria, indipendentemente dalla quantità e da chi è il produttore.

Trasporto dei propri rifiuti non pericolosi (e pericolosi fino a 30 kg al giorno)

- Sono state modificate le modalità di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti non pericolosi e pericolosi fino a 30 kg al giorno (D.Lgs. 152/06 art. 212 c. 8). In particolare, dall'entrata in vigore del decreto correttivo (13 febbraio p.v.) per presentare le nuove domande di iscrizione saranno necessari dati aggiuntivi, come ad esempio le targhe dei mezzi da autorizzare e una dichiarazione sulla loro idoneità tecnica al trasporto di rifiuti. Inoltre è stato introdotto l'obbligo di comunicare all'Albo tutte le variazioni (es. parco mezzi o assetto societario) intervenute successivamente all'iscrizione.



Autorizzazioni al recupero di rifiuti

- E' stata nuovamente assegnata alle Province la competenza per l'autorizzazione al recupero di rifiuti in procedura semplificata (D.Lgs. 152/06 art. 216). Le domande di autorizzazione presentate all'Albo Gestori Ambientali saranno trasmesse alle Province territorialmente competenti dall'Albo stesso, con un prevedibile allungamento dei tempi per l'emissione dei provvedimenti definitivi di autorizzazione.

Sottoprodotti e materie prime secondarie

- Sono stati ridefiniti in termini più restrittivi i sottoprodotti e le materie prime secondarie, in accordo anche con le prescrizioni della Corte di Giustizia Europea, che alcuni anni fa aveva condannato l'Italia proprio per questo aspetto della normativa sui rifiuti. Ricordiamo che gli oggetti o le sostanze in uscita da un ciclo produttivo classificati come "sottoprodotti" oppure "materie prime secondarie" non sono "rifiuti", quindi non sono sottoposti a tutti gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti. Per evitare che ciò si traduca in facili "scappatoie" dagli obblighi di legge, la nuova norma impone condizioni più rigide per identificare i sottoprodotti e le materie prime secondarie. Vista la complessità dell'argomento, invitiamo le imprese interessate a mettersi in contatto direttamente con i nostri uffici (rif. dott. Luca Bonisoli). Citiamo a titolo di esempio un caso particolare degno di nota, costituito dai rottami metallici. Con l'abrogazione delle "Materie prime secondarie per industrie siderurgiche e metallurgiche il cui utilizzo è certo e non eventuale", infatti, i rottami metallici tornano a tutti gli effetti ad essere rifiuti, con tutti gli obblighi che ne conseguono. Le imprese che recuperano i rottami metallici senza autorizzazione al recupero di rifiuti avranno tempo 90 giorni a partire dal 13 febbraio p.v. per presentare domanda di autorizzazione alle Province territorialmente competenti.

Scarico di acque reflue

- E' stata corretta la definizione di "scarico" di acque reflue, per risolvere alcune ambiguità che si erano venute a creare con la precedente formulazione. In particolare si può parlare di "scarico" solo in presenza di un sistema di collettamento che collega senza interruzioni l'origine delle acque reflue con il recettore (pubblica fognatura o corpo idrico). Viene quindi eliminata la possibilità di "scarichi indiretti", che dovranno essere gestiti come "rifiuti liquidi" e non come "acque reflue". Consigliamo a tutti i clienti i cui scarichi non recapitano direttamente in pubblica fognatura o in altro corpo idrico di contattarci per verificare la posizione.

- E' stato eliminato il "silenzio-assenso" temporaneo per le autorizzazioni allo scarico. Prima del decreto correttivo alle autorità competenti (Province, Comuni, Autorità d'Ambito) erano assegnati 60 giorni per pronunciarsi sulle domande di autorizzazione allo scarico. In assenza di risposta le autorizzazioni risultavano temporaneamente concesse per ulteriori 60 giorni, salvo revoca. Questo complesso meccanismo è venuto a cadere, sostituito da un unico termine di 90 giorni (salvo eventuali richieste di integrazioni) per giungere alla conclusione dell'iter autorizzatorio.